

***COMUNE di RONCO CANAVESE***

**PROVINCIA di TORINO**

**UFFICIO SEGRETERIA**

**REGOLAMENTO**  
**PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

## SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	<b>CAPO I</b> <b>Disposizioni preliminari e generali</b>	27	Segreteria dell'adunanza.
1	Oggetto del regolamento.	28	Scrutatori - Nomina - Funzioni.
2	Surroga dei consiglieri.		<b>CAPO VII</b> <b>Delle sedute del consiglio</b>
3	Luogo delle adunanze consiliari.	29	Dei posti e degli interventi.
4	Funzioni rappresentative.	30	Ordine dei lavori - Sedute deserte.
5	Presidenza del consiglio Comunale	31	Inizio dei lavori.
6	Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale	32	Comportamento dei consiglieri.
	<b>CAPO II</b> <b>Gruppi consiliari</b> <b>Commissioni consiliari</b> <b>Rappresentanti del comune</b>	33	Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.
7	Costituzione dei gruppi consiliari.	34	Fatto personale.
8	Conferenze dei capigruppo.	35	Pregiudiziali e sospensive.
9	Commissioni consiliari.	36	Partecipazione dell'assessore non consigliere.
10	Costituzione di commissioni speciali.	37	Adunanze consiliari aperte.
11	Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.	38	Chiusura della discussione.
	<b>CAPO III</b> <b>Diritto di informazione</b>	39	Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.
12	Diritto di informazione dei consiglieri comunali.		<b>CAPO VIII</b> <b>Delle votazioni</b>
13	Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri comunali.	40	Sistemi di votazione.
	<b>CAPO IV</b> <b>Diritto d'iniziativa dei consiglieri comunali</b>	41	Ordine della discussione e della votazione.
14	Diritto di iniziativa.	42	Annullamento e rinnovazione della votazione.
15	Diritto di presentare mozioni.	43	Interventi nel corso della votazione.
16	Diritto di presentare interpellanze.	44	Mozioni d'ordine.
17	Diritto di presentare interrogazioni.	45	Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.
18	Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.	46	Dichiarazioni di voto.
	<b>CAPO V</b> <b>Convocazione del consiglio - Ordine del giorno</b>	47	Computo della maggioranza.
19	Convocazione del consiglio comunale.		<b>CAPO IX</b> <b>Dei verbali delle sedute</b>
20	Distinzione delle sedute - Definizioni.	48	Verbale delle sedute - Contenuto e firma.
21	Ordine del giorno.	49	Approvazione del verbale della precedente seduta.
22	Avviso di convocazione – Modalità e termini	50	Comunicazione delle decisioni del consiglio.
23	Deposito degli atti per la consultazione.		<b>CAPO X</b> <b>Disposizioni finali</b>
24	Registrazioni audiovisive.	51	Interpretazione del regolamento.
	<b>CAPO VI</b> <b>Presidenza e segreteria dell'adunanza</b>	52	Pubblicità del regolamento.
25	Disciplina delle adunanze.	53	Diffusione del presente regolamento.
26	Persone ammesse nella sala delle adunanze -	54	Entrata in vigore.

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze ed il funzionamento del consiglio comunale per assicurare un regolare e ordinato svolgimento delle sedute ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni. in applicazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Sindaco in attinenza alla legislazione di riferimento e sentito il parere del Segretario Comunale.

#### **Art. 2 – Surroga dei consiglieri.**

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 3 - Luogo delle adunanze consiliari.**

1. Il consiglio comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita nell'edificio comunale, o un apposito locale a ciò destinato.
2. Il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio del comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121.

#### **Art. 4 - Funzioni rappresentative.**

1. I consiglieri comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal Sindaco, sentiti i capigruppo.

#### **Art. 5 – Presidenza del consiglio comunale**

1. Il consiglio comunale è presieduto di norma dal sindaco.

2. Le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco sono esercitate dal vice Sindaco o in sua assenza dal consigliere anziano, individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art. 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 6 – Compiti e poteri del presidente del consiglio comunale.**

1. Il Presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; dichiara altresì l'apertura e la chiusura delle sedute.
3. L'ordine di trattazione degli oggetti all'ordine del giorno può essere modificato su proposta del Presidente o di due consiglieri; sulla proposta il consiglio delibera per alzata di mano senza discussione ed è approvata a maggioranza dei votanti.
4. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del presidente o di un consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.
5. Il Presidente è inoltre investito del potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

## **CAPO II GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

#### **Art. 7 - Costituzione dei gruppi consiliari.**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del presidente del nuovo gruppo.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.

3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto, al sindaco, il nome del proprio capogruppo, entro il

giorno precedente alla prima riunione del consiglio neo eletto.

5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.

6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo ad ogni effetto per la maggioranza il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti, escluso il sindaco, per la minoranza il candidato sindaco non eletto.

7. In caso di assenza del capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni vengono svolte da un consigliere designato dai componenti presenti.

8. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative di cui al precedente comma 3.

9. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco.

### **Art. 8 - Conferenze dei capigruppo.**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa, se richiesto dal sindaco, il segretario ed assistono i funzionari comunali se richiesti dal sindaco

4. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.

5 La conferenza dei capi gruppo è competente :

— in materia di regolamento dei lavori del consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente regolamento;

In materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del consiglio;

-in particolari argomenti ad essa attribuiti dal consiglio comunale.

Le decisioni della conferenza dei capi gruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, non sono vincolanti per il consiglio.

La proposta della conferenza dei capi gruppo su argomenti politico – amministrativi di ordine generale sono illustrate al consiglio dal sindaco.

### **Art. 9 - Commissioni consiliari.**

1. Il consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:

— consultive permanenti;

— consultive straordinarie di studio;

— di inchiesta, di controllo e di garanzia.

2. Apposito regolamento ne disciplina la istituzione, la nomina ed il funzionamento.

3. Nessuna commissione potrà essere istituita prima dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 2.

4. La presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza .

#### **Art. 10 - Costituzione di commissioni speciali.**

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione, insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente, secondo i criteri di cui al 4 comma dell'art. 10.

#### **Art. 11 - Nomina e designazione di consiglieri comunali e di rappresentanti del comune.**

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, provvede il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, in applicazione dell'art. 50, comma 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, \*

2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni e quanto ad esso espressamente riservato dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lettera m, del T.U. n. 267/2000.

\* ART 50 C. 8 T.U. 18/08/2000 N. 267: "Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni."

### **CAPO III**

#### **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

##### **Art. 12 - Diritti di informazione dei consiglieri comunali.**

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

- a) di prendere visione di atti e documenti per esigenze connesse allo svolgimento del proprio mandato, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti già adottati in essi richiamati in possesso del Comune, fatte salve le riserve di legge;
- b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- c) di ottenere copia di determinazioni nonché delle deliberazioni e regolamenti comunali.

2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni, in attuazione del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione e di avere copia di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando in ordine a tali atti e provvedimenti sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile o penale.

3. I consiglieri comunali che per l'esercizio del mandato abbisognino di copie di atti, documenti e provvedimenti debbano fare richiesta direttamente al responsabile del servizio.

##### **Art. 13 – Limiti all'esercizio del diritto dei consiglieri comunali**

1. Il diritto d'informazione dei consiglieri è esercitato per l'esclusiva finalità di espletamento del mandato con i limiti ed i vincoli previsti dalle leggi e regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio e alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

## **CAPO IV**

### **DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Art. 14 - Diritto d'iniziativa.**

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alle deliberazioni del consiglio. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione con le modalità di cui alla vigente normativa e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni del testo delle proposte di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati almeno due giorni precedenti quello dell'adunanza in forma scritta al Sindaco che si avvale del segretario comunale affinché ne curi con procedura d'urgenza l'istruttoria.

2. Ogni consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del comune e la collettività amministrata, con riferimento alle competenze loro attribuite dallo statuto, dalle leggi, dai regolamenti.

3. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

#### **Art. 15 – Diritto di presentare mozioni.**

1. La mozione consiste in una proposta concreta sottoposta alle decisioni del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo,

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al sindaco almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del consiglio; nel caso in cui vengano presentate nel corso della seduta consiliare, il sindaco, senza far luogo ad alcuna discussione ne fa prendere atto a verbale assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta. Questa deve aver luogo entro venti giorni quando sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune e contenga la domanda di convocazione del consiglio. La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.

#### **Art. 16 - Diritto di presentare interpellanze.**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti del sindaco degli assessori o dell'amministrazione su questioni di particolare rilievo.

2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

#### **Art. 17 - Diritto di presentare interrogazioni.**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2.-Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta. l'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro conciso e in termini corretti.

3. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dai precedenti commi dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio, purchè sia pervenuta entro il quindicesimo giorno precedente quello in cui si tiene la seduta del consiglio nella quale si intende ottenere risposta.

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento

motivato, ne notifica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione. Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta. Il testo delle interrogazioni viene illustrato dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta del sindaco o di un assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.
6. l'interrogazione non dà luogo a discussione;

#### **Art 18. Mozioni , interpellanze e interrogazioni . Discussione congiunta.**

1. Quando su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni , siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni , il presidente dispone che si svolga un'unica discussione . Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta, subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni , con limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

5. La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta secondo l'ordine cronologico di presentazione. Di norma lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di un'ora per ciascuna seduta.

Il testo delle interrogazioni viene letto dall'interrogante o dal primo degli interroganti. Alla risposta del Presidente o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo tale replica nel limite massimo di cinque minuti.

6. L'interrogazione non dà luogo a discussione;

#### **Art. 18 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta.**

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.

2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

## CAPO V CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

### Art. 19 - Convocazione del consiglio comunale.

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco che lo presiede o in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci, mediante avvisi scritti.

2. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il giorno e l'ora dell'adunanza;
- l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
- l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.

### Art. 20 - Distinzione delle sedute - Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.

2. **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.

3. **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza e che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, dovrà motivare l'urgenza.

4. **Sedute di prima e di seconda convocazione:** nelle sedute di prima convocazione il consiglio non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di un terzo dei consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari *quorum* di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione.

5. **Sedute pubbliche e segrete:** di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il presidente può altresì invitare i consiglieri a deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori in seduta segreta, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

## **Art. 21 - Ordine del giorno.**

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta . Spetta al sindaco il compito di compilarlo , integrarlo e rettificarlo . Devono essere iscritti all'ordine del giorno con precedenza assoluta gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del comune e la presa d'atto delle dimissioni dei consiglieri .
2. La decisione del sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno la proposta dei consiglieri va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del consiglio, tuttavia il sindaco è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta , gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, sempre che tale richiesta rientri nelle attribuzioni dei consigli comunali e limitatamente agli atti fondamentali previsti dall'art 42 Dlgs 267/2000
3. Ogni proposta di deliberazione che viene discussa e respinta dal consiglio comunale non può essere reiscritta all'ordine del giorno prima che sia decorso il termine di 180 giorni, salvo che si siano verificate obiettive condizioni da far ritenere che il consiglio possa esprimersi diversamente.

## **Art. 22 - Avviso di convocazione - Modalità e termini.**

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato, a mezzo del messo comunale, al domicilio dei consiglieri o degli assessori non consiglieri. L'avviso è altresì inviato per conoscenza al revisore del conto, al Prefetto e alla Stazione Carabinieri.

a) per le convocazioni ordinarie, cinque giorni;

b) per le convocazioni straordinarie, tre giorni;

prima di quello stabilito per la riunione.

2. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.

3. Il giorno della seduta non viene computato nei termini.

4. Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo comune. Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi alla detta carica.

5. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza dei Consiglieri, senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

6. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.

7. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti .

8. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza e attualità il presidente disporrà l'affissione di appositi manifesti.

### **Art. 23 - Deposito degli atti per la consultazione.**

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, ad esclusione degli atti che costituiscono mero indirizzo, corredate di tutti i documenti necessari, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.

2. I consiglieri hanno diritto di consultare nell'orario d'ufficio le proposte di deliberazione depositate e i relativi allegati in osservanza delle leggi 241/90 e 675/96 e s.m.i

3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

### **Art. 24 - Registrazioni audiovisive.**

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.

2. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti per la durata di mesi dodici.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.

## CAPO VI

### PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

#### **Art. 25 - Disciplina delle adunanze.**

1. I poteri di polizia della sala consiliare spettano al consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal presidente.

2. Il presidente ha la facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.

3. Il presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, alla polizia municipale, di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.

4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.

5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza del Sindaco fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, per la sola trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza sarà assunta dal vice sindaco per la sola trattazione dell'argomento incompatibile, o in sua assenza dal consigliere anziano

#### **Art. 26 - Persone ammesse nella sala delle adunanze.**

1. Poiché, in via generale, le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata

2. Nessuna persona estranea al consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al segretario, agli impiegati, alla polizia municipale ed agli inservienti addetti al servizio, potrà, comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati, per l'illustrazione, a richiesta del presidente, delle materie in trattazione.

3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico.

4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i consiglieri.

5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto, in silenzio, con divieto assoluto di fumare, ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione.

#### **Art. 27 - Segreteria dell'adunanza.**

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa e ne cura la verbalizzazione.

2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.

3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del comune.
4. Il segretario redige il processo verbale delle sedute pubbliche, esegue l'appello nominale, coadiuva il sindaco per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
5. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni del segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un consigliere comunale designato dal sindaco.

#### **Art. 28 - Scrutatori - Nomina - Funzioni.**

1. Accertato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta il presidente designa 3 consiglieri alle funzioni di scrutatori - con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del consiglio comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete saranno distrutte a cura del segretario comunale subito dopo lo scioglimento della seduta.

### **CAPO VII DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 29 - Dei posti e degli interventi.**

1. Il consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà dei consiglieri assegnati al comune senza computare a tal fine il Sindaco, nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso di quello della prima le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune senza computare a tal fine il Sindaco, tranne per quelle deliberazioni per le quali è richiesta per legge una maggioranza diversa.
  2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del consiglio non devono computarsi i consiglieri presenti quando si delibera su questioni nelle quali essi o i loro parenti affini fino al quarto grado abbiano interesse.  
I consiglieri che escono prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.  
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti
  3. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal sindaco, I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che il presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al presidente e ai consiglieri.
  4. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine degli altri interventi al sindaco che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.
  5. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.
- Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

#### **Art. 30 - Ordine dei lavori - Sedute deserte.**

1. La seduta del consiglio viene aperta appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa un'ora, da quella indicata nell'avviso di convocazione non sarà raggiunto il numero legale, il presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà

essere fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.

3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare la seduta.

5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

### **Art. 31 - Inizio dei lavori.**

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta, il sindaco illustra le proposte di deliberazione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione. Può altresì illustrare le eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del presidente che gli interventi dei consiglieri dovranno essere contenuti, di norma, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.

2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Ogni consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per celebrazione di eventi e per commemorazioni di notevole importanza.

### **Art. 32 - Comportamento dei consiglieri.**

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.

2. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il presidente lo richiama.

3. Dopo un secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, e persiste nel suo atteggiamento, il sindaco può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

### **Art. 33 - Esercizio del mandato elettivo - Decadenza.**

1. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.

2. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere, con lettera diretta al sindaco, di essere considerato assente giustificato per un periodo annualmente non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.

3. Le assenze diverse da quelle di cui al comma precedente potranno essere giustificate dal capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.

4. Si intendono giustificate le assenze dei consiglieri per causa di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal comune per gravi motivi.

5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

### **Art. 34 - Fatto personale.**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il presidente decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o, comunque, discuterli.

### **Art. 35 - Pregiudiziali e sospensive.**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.

4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

### **Art. 36 - Partecipazione dell'assessore non consigliere.**

1. L'eventuale assessore non consigliere di cui all'art. 47 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relatore con diritto d'intervento, ma senza diritto di voto. A tal fine dovrà essergli notificato l'avviso di convocazione.

2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta.

### **Art. 37 - Adunanze consiliari "aperte".**

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedono, il sindaco, sentita la Giunta e i capigruppo, convoca adunanze consiliari aperte nella sua sede abituale o anche in luoghi particolari come previsto dall'art. 3.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni, o assunti, anche in linea di massima impegni di spesa.

#### **Art. 38 - Chiusura della discussione.**

1. Il sindaco esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione il consiglio su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendoci altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo in modo tale che sia possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

2. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.

3. La discussione si conclude con la votazione.

#### **Art. 39 - Chiusura della seduta - Mancato esaurimento dell'ordine del giorno.**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il presidente dichiara sciolta la seduta.

2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta, tuttavia se dopo quattro ore dall'inizio della seduta non sono stati esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno il presidente, sentiti i capi gruppo può dichiarare terminata la seduta.

### **CAPO VIII DELLE VOTAZIONI**

#### **Art. 40- Sistemi di votazione.**

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata di mano.

2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge, lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.

3. La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo richiedano almeno 5 consiglieri. Per questa votazione il presidente indica il significato del "sì" e del "no", il presidente coadiuvato dal segretario che fa l'appello, e dagli scrutatori per il controllo dei voti proclama l'esito. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova. Il presidente coadiuvato dal segretario e dagli scrutatori decide del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

5. La votazione a scrutinio segreto è fatta di regola a mezzo di schede. Il presidente, con l'assistenza del segretario e degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito.

#### **Art. 41 - Ordine della discussione e della votazione.**

1. La discussione di ciascun argomento, dopo l'illustrazione fatta dal relatore, procede secondo l'ordine seguente:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.

2. L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:

- a) la questione pregiudiziale, cioè l'esclusione dalla discussione e dal voto sull'argomento in

trattazione;

b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del voto dell'argomento in trattazione;

c) gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento o parte di esso, mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;

d) le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per parti separate venga richiesta da almeno 3 consiglieri;

e) il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno eventualmente approvati in precedenza.

3. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.

#### **Art. 42 - Annullamento e rinnovazione della votazione.**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.

2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al presidente.

#### **Art. 43 - Interventi nel corso della votazione.**

1. Iniziata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

#### **Art. 44 - Mozioni d'ordine.**

1. È mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.

2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.

3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

#### **Art. 45 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità.**

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.

2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.

3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.

4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica, nei casi previsti dal regolamento di contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 46 - Dichiarazioni di voto.**

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.

2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al comune.

3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i 5 minuti.

#### **Art. 47 - Computo della maggioranza.**

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I consiglieri che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.

5. Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di voti contrari, non può dirsi né adottato né respinto; esso è solo inefficace, e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza del consiglio.

### **CAPO IX DEI VERBALI DELLE SEDUTE**

#### **Art. 48 - Verbale delle sedute - Contenuto e firma.**

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

2. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.

3. Nei verbali deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.

4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:

a) ingiuriose;

b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;

c) di protesta contro i provvedimenti adottati.

5. Ogni consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri consiglieri: in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al segretario il testo della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto al Segretario immediatamente prima dell'intervento.

6. Ogni consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.

7. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione

#### **Art. 49 - Approvazione del verbale della precedente seduta.**

1. I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del consiglio in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono

2. Il consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento del lavoro, può dare per letto il verbale consegnato ai capigruppo, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche,

4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso s'intende approvato senza votazione: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora il presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso. Le annotazioni sono redatte a cura del segretario comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

#### **Art. 50 - Comunicazione delle decisioni del consiglio.**

1. Il segretario comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal consiglio comunale ai responsabili degli uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

### **CAPO X DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 51 - Interpretazione del regolamento.**

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente.

2. Il presidente incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.

3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

#### **Art. 52 - Pubblicità del regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

#### **Art. 53 - Diffusione del presente regolamento.**

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario comunale, sarà consegnata a tutti i consiglieri comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

**Art. 54 - Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del .30 Settembre 2002 con atto n.15/2002;
- è stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....
- è entrato in vigore il .....

*Data* .....

Timbro

**Il segretario comunale**

.....